



Ministero della Giustizia

Direzione Generale del Personale e della Formazione
Il Direttore Generale



Alla Corte Suprema di Cassazione
Alla Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione
Alla Procura Nazionale Antimafia
Al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
Alle Corti di Appello
Alle Procure Generali della Repubblica presso le Corti di Appello
LORO SEDI

OGGETTO: Proroga dello stato emergenziale fino al 31 luglio 2021. Emanazione del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, recante *“Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”*. **Indicazioni operative.**

Stante l’approssimarsi della data del 30 aprile 2021, fino alla quale operano le precedenti disposizioni normative inerenti la proroga dello stato di emergenza epidemiologica, nonché le modalità di attuazione del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, si rende necessario fornire, nell’immediato, alcune indicazioni operative agli Uffici dell’amministrazione centrale e periferica, salva diversa successiva modifica normativa o circolare esplicativa di Funzione Pubblica.

Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 è stata disposta la proroga sul territorio nazionale, **fino al 31 luglio 2021**, dello stato d’emergenza connesso alla situazione epidemiologica in atto.

Ad essa ha fatto seguito il decreto-legge del 22 aprile 2021, n.52, pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 96 recante *“Misure urgenti per la graduale*

ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19".

Con l'art. 10, comma 1 del citato decreto legge sono state introdotte modifiche all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, che hanno esteso l'efficacia della normativa di cui all'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 19/2020 *"fino al 31 luglio 2021, termine dello stato di emergenza.*

Si rappresenta, altresì, che la norma di cui all'art. 1 del decreto legge n. 19/2020, rubricato *"Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19"*, va letta in combinato disposto con il successivo comma 2, che, tra le misure di contenimento del contagio suscettibili di essere adottate, stabilisce alla lettera s) la *"limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile"*.

Come emerge dalla lettura congiunta delle norme sopra citate, concernenti la proroga dello stato di emergenza disposta con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 e della decretazione d'urgenza (da ultimo decreto-legge n. 52/2021) si può concludere che, **nel periodo dal 1 maggio 2021 al 31 luglio 2021**, può continuare ad applicarsi l'attuale assetto del lavoro agile emergenziale, integrato dallo specifico accordo sul lavoro agile emergenziale presso l'Amministrazione giudiziaria ai sensi della normativa eccezionale di contrasto alla pandemia COVID-19, siglato con le organizzazioni sindacali il 14 ottobre 2020.

Ciascun Ufficio, pertanto, potrà procedere alla proroga dei progetti di lavoro agile, già in precedenza avviati, sino alla data di cui sopra.

Le Corti di Appello e le Procure Generali cureranno la tempestiva diffusione della presente nota agli Uffici giudiziari, giudicanti e requirenti, dei rispettivi distretti.

Cordialità.

IL DIRETTORE GENERALE

Alessandro Leopizzi



LEOPIZZI ALESSANDRO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA/80184430587
30.04.2021 13:57:57 UTC